

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA “*casa dell’acqua*”

CAPITOLATO

Art. 1 - OGGETTO DI CONCESSIONE

Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione del servizio di distribuzione di acqua potabile presso la struttura comunale denominata “*casa dell’acqua*”, già realizzata e dotata di impianto di erogazione sita in **SANT’ANGELO LOMELLINA – Piazza Cavour**.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni qui

L’esecuzione delle attività deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell’arte e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 DURATA CONTRATTUALE

La concessione del servizio di erogazione di acqua pubblica ha durata 6 anni e pertanto fino al **08/03/2023**, con facoltà per la stazione appaltante di avvalersi di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di modifica e/o recesso da comunicare con raccomanda A.R. oppure P.E.C. 3 mesi prima.

Art. 3 –VALORE DELLA CONCESSIONE

L’importo comprende il Servizio di manutenzione ordinaria compresa sanificazione dell’impianto e analisi semestrale dei parametri chimici e microbiologici, nonché approvvigionamento costante di CO2 per gasatura dell’acqua, mediante fornitura e sostituzione bombole, e manutenzione straordinaria del Punto Acqua e risulta essere definito in € _____.

Art.3 – ADEMPIMENTI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria dovrà:

- 1) garantire il servizio di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione dell’impianto ed eseguire analisi semestrali dei parametri chimici e microbiologici;
- 2) provvedere alla fornitura e sostituzione costante delle bombole CO2 per gassatura dell’acqua, per tutta la durata della concessione;
- 3) gestire il servizio di gestione e manutenzione del sistema di pagamento e conservarne il regolare funzionamento.

Art. 4 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni di manutenzione dell’impianto, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro. Sezione II - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 5- NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I servizi concessi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Il concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, per quanto concerne i lavori di manutenzione dell’impianto, tale disposizione è valida anche per lavori di manutenzione straordinaria.
3. Il concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.6 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il concessionario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 7 - NORME SPECIALI PER LA SICUREZZA

Il concessionario dovrà garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del d.lgs 81/2008. Il concessionario e le imprese subappaltatrici dovranno consentire il libero accesso agli enti preposti ai controlli, purché muniti di idonea documentazione di identificazione al fine di consentire una verifica dei cantieri attivi dell'amministrazione.

Art. 8 – PARTICOLARI OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto, il concessionario consegnerà alla stazione appaltante il Documento di valutazione dei Rischi connessi all'attività di gestione dell'impianto, tale documento dovrà contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con specificazioni in merito ai criteri di valutazione utilizzati;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione su indicata;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle misure di sicurezza da adottare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta competenza professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

In caso di affidamento di lavori a personale esterno all'azienda, si farà riferimento all'art. 26 del D.Lgs.81/2008, pertanto il concessionario, prima dell'appalto dei lavori dovrà:

1. verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione dei lavori da affidare ai sensi dell'art. 6 comma 8 lett.g del D.Lgs 81/2008;
2. fornire agli stessi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti sull'impianto ed elaborerà un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di tali interferenze. Tale documento dovrà essere allegato ai contratti di appalto ed entrambi dovranno essere trasmessi al concedente. Ai sensi di legge le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Nello svolgere tali obblighi il concessionario deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori.

Il gestore della "Casa dell'acqua" e quanti operano in essi in qualità di manutentori, assumono la veste di "Operatori del settore alimentare" e devono garantire la sicurezza igienica della bevanda, rispettando tutte le leggi di settore, in particolare il Regolamento CE 852/2004, tramite l'adozione di Piani di Autocontrollo (Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011), e l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

ART. 9 - ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- 1) Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza o DUVRI e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore;
- 2) Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- 3) Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- 4) Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- 5) Informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative. Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con il concessionario e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 10 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale destinato ai lavori, siano essi di adeguamento dell'impianto o di manutenzione dello stesso, dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire; sarà dunque formato e informato in materia di sicurezza sul lavoro, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. Il concessionario dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- 1) I regolamenti in vigore in cantiere;
- 2) Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza;
- 4) Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per il concessionario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto il concessionario dichiara:

- 1) Di conoscere le presenti norme, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 2) Di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alla sicurezza. Il concessionario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme qui previste o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori il concessionario dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle presenti norme.

Art. 12 – SERVIZIO IN CONCESSIONE

La presente sezione ha per oggetto la gestione del secondo punto di erogazione di acqua potabile dalla rete pubblica presso il quale i cittadini possono prelevare acqua da utilizzare per i propri bisogni. Il servizio consiste nella distribuzione di acqua liscia fredda e gasata fredda a fronte di un pagamento della risorsa. Sono comprese nel servizio:

1. lavori di pulizia e manutenzione ordinaria della fontana, consistente in:
 - attivazione dell'impianto nelle 24 ore;
 - riscossione e contabilizzazione del pagamento necessario al prelievo dell'acqua;
 - sostituzione dei dispositivi di filtraggio dell'acqua;

- sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica necessarie per l'erogazione di acqua gasata;
- verifica periodica del corretto funzionamento delle unità filtranti e di tutti i dispositivi necessari per mantenere gli standard di qualità dell'acqua;
- operazioni di verifica degli standard qualità e report relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria;

Art. 13 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

A. DISTRIBUZIONE DI ACQUA LISCIA FREDDA E GASATA FREDDA.

1. Il concessionario avrà l'obbligo della gestione e conduzione intesa come garanzia di funzionamento, manutenzione e controllo dell'impianto. Sono quindi a carico del concessionario:

- le spese necessarie per l'amministrazione dell'impianto;
 - la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria dell'impianto; •
- spese per garantire l'assistenza con reperibilità nelle ore di apertura della casa dell'acqua;
- Le spese relative alle coperture assicurative necessarie per garantire il servizio;
 - La verifica periodica di legge degli impianti e collaudi quando necessario.

2. Il concessionario è l'unico responsabile della qualità del prodotto distribuito del rispetto degli standard di qualità e salubrità dell'acqua erogata.

3. Gli standard qualitativi minimi da garantire devono essere conformi alla normativa in vigore nel tempo.

4. Il concessionario dovrà, all'atto dell'attivazione del servizio, mettere immediatamente a disposizione dei competenti uffici comunali numeri di telefono fissi o mobili in modo da rendere reperibile il personale necessario per urgenze.

5. Il concessionario dovrà entro 10 giorni dall'inizio del rapporto di concessione mettere a disposizione almeno un recapito telefonico e fax per comunicazioni di servizio da parte degli uffici comunali e per gli utenti con reperibilità dalle 8.00 – 17.00.

6. Il concessionario dovrà inoltre garantire al concedente un servizio di reperibilità telefonica giornaliera con reperibilità sulle 24 ore di tutti i giorni feriali e prefestivi.

B. LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA

1. Sono a carico del concessionario i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria di cui all'art.21 , nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:

- D.Lgs.31/2001 e successivi atti normativi, relativamente alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
- D.M. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. relativamente ai materiali da utilizzare negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano ;
- D.M. 443 del 21/12/1990 e ss.mm.ii. relativamente al trattamento di acque potabili;
- D.M. 199 del 11/11/2009 e ss.mm.ii. relativamente all'anidride carbonica quale ingrediente alimentare;
- D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.G.g. regione Lombardia 11/7/2012 n. 6154 sull'impiego delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua da destinare al consumo umano;
- D.M. 7/2/2012 n.25 relativamente alle apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. che si intendono parte integrante del presente atto;

2. Nessuna sostanza o materiale utilizzato durante la ordinaria o straordinaria manutenzione dell'apparecchiatura deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per legge per il fine cui sono impiegati, inoltre tali sostanze o materiali non devono ridurre la tutela della salute umana.

3. Sono considerate operazioni di manutenzione ordinaria le lavorazioni che comportino, l'utilizzo di sola mano d'opera, la sostituzione di componenti soggette ad usura, la sostituzione o la ricarica delle bombole di anidride carbonica, le analisi chimiche e batteriologiche sulla qualità dell'acqua.

C. OPERAZIONI DI VERIFICA DEGLI STANDARD QUALITÀ E REPORT PERIODICI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

1. Il concessionario si impegna alla compilazione di un registro in cui saranno annotati:
 - Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
 - Tutti gli interventi per la risoluzione di malfunzionamenti o di guasti;
 - Le operazioni di verifica periodica dell'apparecchiatura;
 - I campionamenti e le analisi relative alla qualità dell'acqua; ogni operazione annotata dovrà riferirsi alla data in cui sono state effettuate tali lavorazioni ed il volume di acqua erogata;
2. Il concessionario s'impegna a rendere disponibile il registro di manutenzione ogni volta che il concedente lo richieda;
3. Il concessionario si impegna a raccogliere prelievi ed ad effettuare controlli sugli stessi con una frequenza minima di sei mesi, in modo da poter attestare la qualità dell'acqua erogata, inoltre è tenuto alla conservazione della documentazione dell'avvenuto prelievo ed all'esito delle analisi sul prelievo per un tempo non inferiore a 5 anni.
4. Il concessionario è obbligato a verificare periodicamente l'efficacia del sistema depurativo, accertandosi del mantenimento degli standard qualitativi dell'acqua distribuiti, effettuando analisi delle acque ogni 6 mesi dalla data di funzionamento e s'impegna a farne comunicazione al pubblico mediante affissione negli spazi a ciò destinati sulla parete della casa dell'acqua.
6. Il concessionario s'impegna a rendere disponibili resoconti semestrali circa il consumo effettivo di acqua potabile.
7. Nel caso in cui la qualità dell'acqua distribuita non sia conforme a quanto disposto dal presente articolo lettera B comma 1, il concessionario si impegna a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al concedente;
 - sospendere il servizio ed intraprendere tutte le misure organizzative necessarie a correggere tale difformità accertandosi della qualità dell'acqua in distribuzione
 - verificare gli standard qualitativi dell'acqua distribuita e darne comunicazione al concedente;
 - riattivare il servizio, con l'assenso scritto del concedente.

Art.14 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il concessionario è totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, perizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti all'area ed al loro impianto, attrezzature ed arredi.
2. Il concessionario, dalla stipula dell'atto e per tutta la durata del contratto dovrà dimostrare di avere la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente alla installazione, manutenzione, conduzione, gestione degli impianti di erogazione acqua microfiltrata
3. Ogni danno recato al manufatto in occasione dell'esecuzione del servizio dato in concessione ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario al più presto e, comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale.
4. In caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore, si provvederà d'ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie.
5. Sono esclusi i danni a causa di tumulti, agenti atmosferici e atti vandalici per cui si provvederà in concerto con l'Amministrazione Comunale per il ripristino del bene.

Art. 15 – DOVERI ESERCITATI DAL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs 31/2001 la Stazione Appaltante ha l'autorità per imporre al gestore la temporanea sospensione del servizio, senza che esso abbia a pretendere alcun risarcimento per mancato introito, qualora la fornitura di acqua destinata al consumo umano rappresenti un potenziale rischio per la salute;

2. Il concessionario a seguito di tale comunicazione si attiverà immediatamente al fine di preservare della salute dei cittadini;
3. Il concessionario riprenderà il servizio solo a seguito di comunicazione scritta da parte della P.A.

Art. 16 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono concesse sospensioni temporanee al servizio nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze:
 - a) si stiano eseguendo gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'impianto, in tal caso il servizio riprenderà non appena saranno ultimate tali lavorazioni;
 - b) su iniziativa del concessionario, previo avviso al concedente, in caso di inverni particolarmente rigidi che potrebbero dare origine a danni al manufatto, senza che lo stesso abbia a pretendere alcun rimborso;
 - c) nel caso descritto all'art. 24;
 - d) il concessionario riscontra, nell'ambito dei controlli obbligatori da effettuare sulla qualità dell'acqua erogata, valori non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, il tal caso concessionario si impegna a:
 - * darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio del Comune;
 - * sospendere il servizio ed intraprendere tutte le misure organizzative necessarie a correggere tale difformità accertandosi della qualità dell'acqua in distribuzione;
 - * verificare gli standard qualitativi dell'acqua distribuita e darne comunicazione al concedente;
 - * riattivare il servizio, con l'assenso scritto dell'Ufficio del Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lett. b,c,d sarà affisso un avviso di sospensione temporaneo del servizio.

Art. 17– TARIFFA ALL'UTENZA 1. La tariffa che il concessionario potrà applicare all'utenza è determinata nella misura di 0,05 € per litro di acqua erogata.

2. Il costo del servizio per ogni litro di acqua erogata dovrà essere pubblicizzato mediante affissione in adiacenza del distributore di apposito avviso.

3. Tali tariffe si intendono fisse e di invariabili per tutta la durata della concessione, eccetto che nei casi di cui al successivo comma. Dal secondo anno tali tariffe potranno essere adeguate su scelta e disposizione dell'Amministrazione Comunale, sulla base all'indice Istat relativo alla categoria costo vita operai e impiegati (senza tabacchi) riferito al mese di ottobre dell'anno precedente, solo su specifica, motivata ed argomentata richiesta del concessionario per sopravvenute disposizioni normative che incidano sullo svolgimento del servizio oppure per aumenti dei costi relativi alla gestione dei servizi in concessione superiori a tre punti percentuali rispetto all'incremento Istat medio annuo. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere tale richiesta. La tariffa potrà essere corrisposta mediante il sistema di pagamento già installato, che prevede sia pagamento a monete, sia con card; è obbligo della concessionaria rilasciare le card, eventualmente dietro consegna di una piccola somma di cauzione a qualunque cittadino di Albonese ne faccia richiesta. In tal caso sulla parete della casa dell'acqua dovrà essere indicato al cittadino come entrare in possesso della card. La concessionaria potrà utilizzare gli spazi comunali per la consegna in giorni e orari prestabiliti e concordati con gli uffici competenti, oppure attuare la distribuzione in un ufficio diverso appositamente predisposto, all'interno del territorio comunale.

Art. 18 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO

Il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto. Tutte le attrezzature dovranno essere in buono stato d'uso, omologate ed a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008. Il Comune può consentire, su proposta del concessionario, l'uso di nuove attrezzature, a spese dell'impresa stessa e senza variazione del compenso. Tra tali attrezzature è consentito anche il posizionamento di uno schermo di pubblicizzazioni varie, purché venga sempre prontamente assicurata la pubblicazione delle notizie riguardanti la casa dell'acqua, delle analisi dell'acqua della casa stessa e delle iniziative comunicate dal Comune.

Art. 19 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

La casa dell'acqua data in concessione è e rimarrà di proprietà del comune. Alla scadenza della concessione l'impianto e le eventuali migliorie effettuate sullo stesso, realizzati dal concessionario nel periodo contrattuale, si intendono in proprietà del Comune, senza che nessun rimborso sia dovuto.

Art. 20- INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI

Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre all'Amministrazione Comunale, con esecuzione totale a proprio carico, innovazioni tecnologiche o strutturali all'impianto, che ritenga possano migliorarne la funzionalità e che possano produrre economie di gestione in particolare mirate al contenimento energetico. A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di spesa e di ammortamento. L'Amministrazione Comunale si riserverà di approvare il progetto ed eventualmente partecipare alla spesa.

Art. 21 - PERSONALE DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui alla presente convenzione. A tal fine il concessionario dovrà produrre, ad inizio del rapporto di concessione, l'elenco del personale destinato ai servizi in concessione con possibilità per il Comune di chiedere un incremento del numero degli operatori se ritenuto insufficiente. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento, divisa, e mantenere un comportamento consono al rispetto di tutti i regolamenti e normative inerenti il servizio di distribuzione di acqua pubblica. Il concessionario dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale alle sue dipendenze e dietro semplice richiesta delle Amministrazioni produrre dimostrazione di regolare assunzione e rispetto delle normative retributive e contributive. Ogni operazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare per ogni operazione dovrà essere garantito il personale adeguato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa specifica relativamente alle lavorazioni da effettuare. Relativamente ad interventi su impianti elettrici, il personale operante dovrà possedere i requisiti professionali di legge.

Art. 22 – CONTROLLI I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti. A tale fine, personale comunale potrà procedere senza preavviso ad accessi ed ispezioni al fine di verificare l'esatto svolgimento del servizio dato in concessione.

Art. 23 – PENALITÀ Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dalla presente concessione, verrà redatto apposito verbale di contestazione ed alla Ditta verrà addebitata una penalità da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 250.

Ove le inadempienze si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari per ripristinare il buon funzionamento del servizio, restando a carico della ditta le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L'applicazione della penale è di volta in volta disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Settore da comunicarsi alla ditta aggiudicataria. L'Amministrazione potrà intervenire in sostituzione della ditta nei casi di cui sopra con proprio personale, addebitandone i relativi oneri all'impresa in aggiunta alle penali previste.

Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario.

Art. 25 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera. In particolare ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi. Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni

sociali. La ditta dovrà, prima dell'inizio del servizio, trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L. e I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti enti la dichiarazione delle osservanze agli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Art. 26 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed alla interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di PAVIA.

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di contestazioni formali, che a giudizio del concedente pregiudicano la regolarità del servizio;
- b) abbandono ingiustificato del servizio;
- c) fallimento della ditta o sottoposizione a procedure che preludono al fallimento;
- d) riscossione di corrispettivi all'utenza in misura superiore a quella determinata con tariffa dal Comune;
- e) accertata violazione della normativa in vigore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 , n. 136

La dichiarazione di risoluzione sarà preceduta da contraddittorio con la concessionaria e dovrà essere pronunciata, se verificate le condizioni, entro 30 giorni dalla contestazione delle inadempienze. In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione che, in misura pari al 10% del corrispettivo presunto di concessione, la ditta sarà tenuta a costituire in sede di stipula di contratto.

Art.28 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.

Per quanto non precisato nelle presenti disposizioni si applica quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

Art.29 – SPESE.

Tutte le eventuali spese, anche contrattuali, tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.